



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Appartenenza religiosa e regole alimentari nella scuola pubblica

NICOLA FIORITA

Le norme sull'alimentazione rappresentano un tratto ricorrente di tutti i sistemi religiosi, tanto che qualche autore si è spinto fino a sostenere che le religioni darebbero il meglio di sé proprio mediante il cibo, utilizzato per stringere un legame indissolubile tra i gesti ricorrenti nella quotidianità e la disciplina spirituale¹. In questa prospettiva, si può certamente condividere l'idea che l'insieme delle regole che ogni confessione ha definito nel corso del tempo strutturi un vero e proprio regime alimentare², finalizzato ad orientare i comportamenti dei fedeli, a disciplinare l'atto naturalissimo del mangiare e, al contempo, ad agire quale marcatore culturale³, contrassegnando visivamente l'appartenenza ad un gruppo e la distinzione tra esso ed il resto della società.

Il cibo, dunque, può essere inteso e utilizzato come un veicolo privilegiato di identità. Al fine di non farsi risucchiare nel dibattito, spesso stru-

¹ ENZO PACE, *Sfere religiose del gusto*, in FEDERICO NERESINI e VALENTINA RETTORE (a cura di), *Cibo, cultura, identità*, Carocci, Roma, 2008, p. 15.

² ENZO PACE, *Sfere religiose del gusto*, cit., p. 21. In realtà, le grandi confessioni hanno da tempo elaborato una visione ancora più generale su questo tema. Non essendo qui possibile approfondire il punto, mi limito a segnalare come anche sotto questa angolazione esse possano aiutare le società occidentali ad affrontare le contraddizioni che derivano dall'opulenza e dal consumismo, rammentando loro che il mondo è ancora alle prese con il problema dell'insicurezza alimentare. Il magistero pontificio è tornato sul punto con la *Caritas in veritate* (n. 27), in cui si riscontra un approccio realistico e largamente condivisibile, incentrato sul rilancio dell'agricoltura, sul coinvolgimento delle comunità locali, sulla qualificazione dell'alimentazione e dell'accesso all'acqua come diritti universali. In sostanza, una strategia di sviluppo sostenibile che inserisce la Chiesa cattolica tra gli attori che, a livello globale, spingono per la tutela del diritto di accesso ad un cibo buono, pulito, giusto.

³ ENZO COLOMBO-GIANMARCO NAVARINI-GIOVANNI SEMI, *I contorni del cibo etnico*, in *Cibo, cultura, identità*, cit., p. 78. Nello stesso senso I. MORENO, *La comida (y bebida) como ritual: sacralidad, comensalismo y identidades colectivas*, in R. CIPRIANI-L. LOMBARDI SATRIANI (a cura di), *Il cibo e il sacro*, Armando Editore, Roma, 2013, p. 9 ss.

mentalizzato e ormai poco proficuo, sulla nozione di identità, basterà, in proposito, notare sinteticamente che l'identità è un valore se assume il significato di promozione e tutela della diversità, ma è un rischio se diventa rivendicazione statica, immobile di una cultura. A ben vedere, poi, l'identità non si presenta mai in una versione pura ed originale, né tanto meno in una declinazione definitiva. Essa è sempre l'esito (provvisorio) di un processo di costruzione che si sviluppa attraverso la selezione di elementi tipici, differenzianti, ed il contestuale accantonamento di elementi ritenuti non utili, non consoni, non rilevanti⁴. Il cibo, per l'appunto, può facilmente prestarsi a perseguire questi scopi; può, cioè, servire a sottolineare le differenze con altri gruppi e ad implementare un patrimonio di usi e abitudini.

Quel che, però, emerge con una particolare evidenza in riferimento al cibo è la sua attitudine naturale a presentarsi contemporaneamente come un vettore identitario e come un potente antidoto alla rigidità insita nella nozione di identità, in quanto impareggiabile fattore di incontro, di mediazione e di contaminazione⁵, al punto che in una prospettiva interculturale persino gli odori culinari “possono diventare fattori di una semantica degli spazi urbani, delle dislocazioni abitative, di politiche etno-abitative”⁶.

Limitando, in questa sede, il riferimento alle confessioni tradizionali e maggiormente diffuse, va premesso che il cattolicesimo può essere considerata come una delle religioni più “permissive” in tema di alimentazione, se non altro per aver allentato nel tempo l'intransigenza delle proprie regole⁷. Gli altri due monoteismi storici hanno manifestato, invece, la volontà e la capacità di mantenere inalterate le originarie prescrizioni alimentari, in linea con la propria attitudine ad attribuire la massima rilevanza alle pratiche della vita quotidiana⁸ e a fondare su di esse il riconoscimento reciproco dell'appartenenza religiosa⁹. D'altra parte, nel caso dell'Islam, questa tendenza ha assunto caratteri talmente evidenti da indurre numerosi autori a parlare di

⁴ Ho trattato più ampiamente questo tema in NICOLA FIORITA, *Alla ricerca di una nozione giuridica di identità culturale: il contributo del Diritto Ecclesiastico*, in ANTONIO VISCOMI (a cura di), *Diritto del lavoro e società multiculturale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, p. 19 ss..

⁵ MASSIMO MONTANARI, *La cucina, luogo dell'identità e dello scambio*, in MASSIMO MONTANARI (a cura di), *Il mondo in cucina*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. VII.

⁶ MARIO RICCA, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, p. 219.

⁷ ENZO PACE, *Sfere religiose del gusto*, cit., p. 22.

⁸ Secondo ANTONELLO DE OTO, *L'osservanza di precetti religiosi in ambito lavorativo*, in SARA DOMIANELLO (a cura di), *Diritto e religione in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 196, le prescrizioni in tema di cibo riguardano “pratiche di vita religiosamente motivate”.

⁹ Cfr. MARTA MARGOTTI, *Religioni e secolarizzazioni*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2012, p. 32.

una religione fondata sull'ortoprassi, sebbene il pensiero islamico non abbia mai messo in discussione la primazia delle fedi quale criterio di salvezza, così che più del comportamento in sé ciò che veramente conta sono le intenzioni con cui il fedele pone in essere il singolo atto¹⁰.

Nel loro complesso le regole religiose determinano l'esistenza di molteplici situazioni che possiamo provare a suddividere in cinque categorie, anche in ragione della diversa intensità con cui comandi e interdizioni possono interagire con le norme statuali.

Divieto di consumare determinati alimenti

L'Islam conosce numerosi divieti di tipo alimentare, primo fra tutti quello inderogabile, contenuto nello stesso Corano, relativo alla carne di maiale¹¹. Sono poi proibiti, oltre agli animali morti per cause naturali, anche gli asini, i muli, i carnivori muniti di canini (felini, lupi, volpi e predatori), gli uccelli rapaci e gli animali domestici¹².

La permanenza di divieti così dettagliati e il senso di spaesamento che produce nel lettore occidentale il riferimento ad animali – come i muli o le volpi – da tempo immemorabile scomparsi dalle tavole, consente di comprendere quali e quanti mutamenti abbia subito, anche nelle dispense e nelle cantine, la civiltà occidentale nel corso dei secoli e quale insostituibile fattore di resistenza alle tendenze imposte dal mercato globale sia ancora oggi costituito dalle religioni. Se, infatti, dal mero divieto di cibarsi di questo o di quell'animale si passa ad una analisi complessiva di queste regole (e di quelle che seguiranno), si percepisce facilmente come il nostro gusto e le nostre abitudini alimentari siano il risultato finale di un ciclo di trasformazioni indotte principalmente da esigenze commerciali e veicolate da suadenti campagne pubblicitarie che hanno scisso definitivamente il legame tra ciò che mangiamo e ciò che effettivamente siamo, annullando il peso del luogo in cui viviamo, dell'ambiente che ci circonda o della sensibilità morale che ci contraddistingue in quanto esseri umani. In questo senso, la difesa di un

¹⁰ Da ultimo, insiste opportunamente sul punto VALENTINA FEDELE, *L'Islam mediterraneo. Una via protestante?*, Bonanno editore, Acireale-Roma, 2012, p. 48 ss..

¹¹ Corano VI, 145, "(...) Non trovo alcun cibo vietato a chi se ne voglia cibare, tranne gli animali morti, il sangue versato, la carne di maiale che è cosa immonda (...)". Sulle ragioni storiche della nascita di questo e di altri divieti si veda M. HARRIS, *Buono da mangiare*, Einaudi, Torino, 2006.

¹² Altri cenni sulle carni proibite si trovano in Corano II, 172-173; V, 3-5; VI, 118-121. Per approfondimenti vedi ALBERTO VENTURA, *L'Islam sunnita nel periodo classico (VII- XVI secolo)* in GIOVANNI FILORAMO (a cura di), *Islam*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 267 ss..

approccio più meditato e consapevole al cibo – che passa anche dal mantenimento di piatti tradizionali, legati al ciclo della terra, alle feste comunitarie¹³ e ai luoghi in cui si essi si consumano¹⁴ – risulta ormai affidata in buona parte alle regole religiose o alle tradizioni culturali e religiose fin qui sopravvissute.

Tornando all'Islam, va detto che la proibizione più nota è quella che colpisce il consumo delle bevande alcoliche. Essa, però, a differenza di quella relativa alla carne di maiale, è oggetto di interpretazioni non sempre coincidenti: considerando che il Corano vieta espressamente il consumo di vino, una delle quattro scuole classiche del diritto islamico, quella *hanafita*, proibisce esclusivamente questa bevanda, limitandosi a consigliare un uso moderato degli altri alcolici che, invece, le altre tre scuole riportano nell'ambito della interdizione attraverso il procedimento analogico¹⁵.

La religione che dedica il maggior numero di disposizioni e di divieti al tema dell'alimentazione sembra comunque essere quella ebraica. Ancora oggi, nell'ebraismo, ad ogni cibo è collegato un insieme di norme religiose che concorrono a delineare un vero e proprio sistema di vita¹⁶. Nella Torah, si ritrova un'indicazione dettagliata e minuziosa degli animali puri; tutti gli animali non rientranti in questo elenco sono rigorosamente esclusi dal consumo¹⁷.

¹³ Il nesso che unisce le feste, il momento alimentare e le tradizioni religiose è opportunamente sottolineato da MARIA ROSARIA PICCINI, *Il tempo della festa tra diritto e religione*, Cacucci editore, Bari, 2013, p. 10.

¹⁴ E ciò nella consapevolezza che il cibo rappresenta uno dei campi privilegiati della resistenza ad una modernità bulimica, conformista e distruttiva. Come scrive PIERCARLO GRIMALDI, *Cibo e rito*, Sellerio, Palermo, 2012, p. 26 “solo poche categorie folkloriche hanno resistito al processo fordista che ha esaltato lo svuotamento delle classi subalterne e determinato gli oblii della cultura popolare. Tra i pochi saperi della tradizione che non si sono ancora arresi a un destino di rimozione ci sono quelli connessi al cibo, alla cultura alimentare, al patrimonio gastronomico”.

¹⁵ ALESSANDRO BAUSANI, *L'Islam*, Garzanti, Milano, 1995, p. 66 ss.. Tali differenze dipendono dalla mancanza di uniformità nei versetti che si riferiscono al vino: “*Dai frutti delle palme e delle viti vi preparate una bevanda inebriante, un alimento buono; c'è un segno in questo per gente che ragiona*”, “*non accostatevi alla preghiera in stato di ebbrezza ma aspettate di sapere quello che dite*”; “*ti chiederanno del vino e del maysir. Rispondi in entrambi c'è un peccato grave e anche un vantaggio per gli uomini però il peccato è maggiore del vantaggio*” e “*il vino, il maysir ... sono cose immonde opere di Satana, dunque evitatele affinché possiate avere fortuna*”.

¹⁶ I versetti in quest'ordine, mostrano una progressione verso la proibizione totale del vino, e per analogia delle bevande alcoliche, tale da lasciar intendere che alla difficoltà di imporre la moderazione nel suo consumo si sia risposto nel tempo con un atteggiamento più perentorio, approdato ad un divieto totalizzante pur di arginare gli abusi (come dimostra il riferimento diretto all'accostarsi alla preghiera in stato di ebbrezza) dell'alcool.

¹⁶ Cfr. STEFANIA DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONTI, MARIA CHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula edizioni, Tricase, 2010, p. 87 ss., cui si rimanda anche per tutti i successivi riferimenti alle regole alimentari dell'ebraismo.

¹⁷ Rientrano nell'interdizione il cammello, la lepre, il maiale, i volatili non rapaci, tutti gli animali

Divieti di consumare alcuni (o tutti gli) alimenti in determinati periodi

Il digiuno di *ramadan*, uno dei cinque pilastri dell'Islam, consiste nell'obbligo di astenersi da ogni cibo e bevanda dall'alba al tramonto di ogni giorno del periodo, da cui restano escluse esplicitamente alcune categorie quali i minorenni, i malati, le donne durante la mestruazione, la gestazione e l'allattamento, i vecchi e i viaggiatori, che possono recuperare i giorni – in caso di impedimento temporaneo – o riscattarli con elemosine¹⁸. L'astensione dal cibo deve accompagnarsi all'adozione di una precisa condotta etica, ovvero ad un'attitudine interiore cui la purificazione fisica è di sostegno, in modo da costituire al contempo una prova spirituale ed una esperienza morale¹⁹. Il suo peculiare valore religioso e sociale rende il *ramadan* una pratica particolarmente diffusa e persistente anche presso i musulmani culturali e non praticanti. Nelle comunità diasporiche, in particolare, esso assume un peculiare valore dal punto di vista collettivo, divenendo il tratto più riconoscibile dell'appartenenza all'Islam nella sfera pubblica.

Seguendo l'invito biblico, anche gli ebrei praticano il digiuno in molte occasioni. Il digiuno di "Yom Kippur" è quello più conosciuto e praticato. Sul punto anche la Chiesa cattolica conserva alcune indicazioni, prescrivendo l'astensione dal consumo di specifici alimenti in alcuni giorni particolari e la pratica del digiuno nei giorni del mercoledì delle ceneri e del venerdì santo (can. 1251) per tutti coloro che siano maggiorenni e abbiano meno di 60 anni (can. 1252).

La Conferenza Episcopale Italiana, con la nota pastorale del 4 ottobre 1994, si rivolge ai genitori e agli educatori, sottolineando la loro importanza nel trasmettere (specie nella scuola) ai giovani il valore del digiuno: attraverso l'educazione, il singolo dovrà acquisire la forza per autocontrollarsi, e per

marini che non abbiano pinne e squame, quindi molluschi, crostacei, calamari e via dicendo. Difficile capire l'origine e la funzione di queste disposizioni, resta il fatto che ingerire una qualità di carne definita "immonda" comporta, secondo le regole ebraiche, il rifiuto di sottomettersi a Dio.

¹⁸ La base della prescrizione del digiuno è Corano II,183-185: "*Voi che credete, vi è prescritto il digiuno come è stato prescritto a quelli prima di voi affinché temiate Dio, per un dato numero di giorni, e chi di voi è malato o è in viaggio, costui digiunerà in seguito per altrettanti giorni. Gli abili che lo infrangeranno lo riscatteranno nutrendo un povero, ma chi farà del bene spontaneamente sarà meglio per lui. Digiunare è un bene per voi, se lo sapete. Il ramadan è il mese in cui è stato rivelato il Corano come guida per gli uomini, prove chiare di guida e di discernimento. Quando vedete la luna nuova digiunate per l'intero mese e chi è malato o in viaggio digiunerà in seguito per altrettanti giorni. Dio vuole l'agio per voi, non vuole il disagio per voi e vuole che portiate a termine il numero dei giorni e rendiate gloria a Dio che vi ha guidato affinché Gli siate riconoscenti*".

¹⁹ SAMI ABDESSALAM, *L'Esprit du Jeûne en Islam, ou une autre Manière de Vivre le Ramadan*, Maison d'Ennour, Paris, 2004, p. 47 ss.

essere sempre lontano dai bisogni superflui caratterizzanti l'età del consumismo²⁰. Il digiuno e l'astinenza quaresimali sono rilevanti non in sé, ma in quanto momenti di penitenza, strumentali al precetto divino dell'espiazione.

Condizioni per il consumo di determinati alimenti

Il diritto islamico dispone che le carni debbano essere macellate secondo un rituale ben preciso, volto in primo luogo ad assicurare che l'animale sia completamente dissanguato, in ottemperanza alla regola che vieta ai musulmani di cibarsi di sangue²¹. Sono previste deroghe nel caso in cui non si abbia la possibilità di controllare il procedimento che ha portato alla macellazione del cibo stesso e non si disponga di alcuna alternativa. Molto simili sono le regole che devono essere rispettate dagli ebrei perché la macellazione dell'animale possa considerarsi eseguita correttamente²².

Con riferimento all'ordinamento statale, il problema è apparentemente risolto dalla normativa vigente, comunitaria ed interna, sulla macellazione rituale. Come è noto, il riconoscimento della macellazione rituale interroga da lungo tempo gli studiosi dovendosi necessariamente bilanciare la tutela del diritto fondamentale di libertà religiosa con il principio altrettanto fondamentale del benessere degli animali, che comporta il divieto di infliggere sofferenze inutili. L'Unione europea concede, con la direttiva n. 119 del 1993, agli Stati membri la possibilità di autorizzare, per motivi religiosi, la deroga alle regole generali in tema di macellazione²³, purché l'abbattimento

²⁰ Sul punto ampiamente LAURA DE GREGORIO, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 54 ss..

²¹ Tale rituale prevede in particolare che il macellatore sia musulmano o appartenente alla gente del libro (cristiani ed ebrei, sono esclusi nel caso specifico della macellazione gli zoroastriani) l'animale sia rivolto verso la Mecca, il taglio della gola sia eseguito con un colpo solo alla base del collo se è lungo o al suo inizio se è corto e con la mano destra, mentre la sinistra tiene fermo l'animale, con una lama affilatissima che non intacchi la spina dorsale prima che siano recise arterie carotidi giugulari, la trachea e l'esofago in modo da assicurare l'uscita del sangue, il taglio non sia preceduto da stordimento, l'animale venga trattato con rispetto, tranquillizzato, sdraiato sul fianco sinistro con le zampe legate, tranne la posteriore destra, che, libera di muoversi, lascia all'animale la possibilità di esprimersi, in un luogo dove non ci siano segni di precedenti macellazioni, e pronunciando il nome di Dio. Sul punto LORENZO ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 80 ss..

²² Sul punto si rinvia a PABLO LERNER-ALFREDO MORDECHAI RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale (shechitá kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze*, CEDAM, Padova 2010.

²³ La possibilità di derogare alla normativa generale per garantire il rispetto della macellazione rituale è stata successivamente ribadita dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, con il quale si precisa che "poiché le norme comunitarie in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo

dell'animale venga praticato sotto il controllo del veterinario ufficiale. Con il D.lgs. n. 333 del 1998, che detta le norme relative al trattamento degli animali prima e durante la macellazione, l'Italia ha utilizzato questa facoltà, consentendo e regolamentando questa pratica²⁴.

In realtà, tale normativa risolve certamente il problema principale, ma non si fa carico dell'ulteriore questione relativa alla distribuzione e all'acquisto di questi alimenti, apparendo in questo senso decisivo riuscire a garantire agli acquirenti/fedeli la rigorosa osservanza di tutta la procedura religiosa e l'effettiva compatibilità tra ciò che mangiano e le prescrizioni che intendono seguire. In sostanza, il riconoscimento della macellazione rituale apre l'ulteriore questione, invero avente contenuto più ampio²⁵, della certificazione della carne *halal* e *kosher*. Questione che contiene in sé molti nodi che cominciano a venire al pettine e che richiederanno a breve termine agli operatori giuridici di individuare delle soluzioni praticabili: quello dell'accreditamento delle strutture in cui si opera la macellazione, quello del potere di rilasciare tale certificazione e quindi del rapporto tra chi opera nel settore della macellazione e le rappresentanze confessionali²⁶, quello della insufficienza della carne *halal* in Paesi, come l'Italia, in cui l'incremento della popolazione mussulmana è stato molto sostenuto in questi anni, quello della remuneratività della fattispecie a fronte di un mercato in rapida espansione e delle possibile apparizione di soggetti motivati da interessi esclusivamente commerciali ed, infine, quello dell'utilizzazione dei marchi che facciano riferimento alla conformità religiosa del prodotto.

diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro". Nella stessa direzione si collocano anche la Direttiva 2007/43/CE, che stabilisce "norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne" e il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo, che stabilisce "norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

²⁴ Sul punto si veda, perlomeno, ROSSELLA BOTTONI, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 273 ss.; ALBERTO ROCCELLA, *Macellazione e alimentazione*, in SILVIO FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia*, Bologna, 2000, p. 201 ss..

²⁵ Come ricorda uno dei principali enti di certificazione operanti in Italia, il mercato *halal* "contrariamente a quanto comunemente ritenuto, non è limitato ai soli prodotti alimentari. Le prescrizioni sul lecito e illecito riguardano infatti molteplici settori: dall'abbigliamento all'editoria, dalla finanza al turismo, dalla chimica ai giocattoli e alla telefonia". Cfr. <http://www.ihsansrl.com/index.php?pag=chi-siamo>.

²⁶ Ha fatto scalpore il caso verificatosi in una scuola del Lancashire, dove i genitori di alcuni studenti mussulmani hanno scoperto la presenza di carne di maiale in pasti che avevano ricevuto la certificazione *halal*. Cfr. <http://muslimvillage.com/2013/02/13/35292/halal-food-certification-worries-uk-muslims/>.

Purezza degli alimenti

In questa sommaria ricognizione delle principali regole alimentari di origine religiosa, un posto assolutamente peculiare riveste il divieto, che riguarda gli ebrei, di non mescolare la carne con il latte e i suoi derivati, fondato su un versetto biblico che recita: “*Non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre*”.

Da questa frase si fa discendere la proibizione di cuocere la carne nel latte e di mangiare congiuntamente i due alimenti. Il rispetto assoluto della disposizione comporta la necessità di garantire una rigida separazione dei prodotti ed una minuziosa pulizia delle pentole e dei piatti che si utilizzano. Questa interpretazione, così come l'estensione dell'interdizione a tutti i derivati del latte, frantuma il divieto in una miriade di proibizioni, ed è facile immaginare che una quota di queste ipotesi possa realizzarsi all'interno delle mense scolastiche, dove per l'appunto è altamente probabile che alimenti e stoviglie vengano conservati in maniera indifferenziata o che i piatti vengano cucinati e serviti con l'aggiunta di burro o di formaggio.

Anche in alcune componenti minoritarie del variegato mondo islamico va emergendo il problema della purezza del cibo. La questione si è posta in relazione alla condivisione obbligatoria di alcuni spazi all'interno della cella tra detenuti di fede islamica e detenuti di altra fede, ovvero alla circostanza che la presenza di alimenti non *halal* all'interno del medesimo frigorifero utilizzato dal fedele musulmano renda impuri – e quindi non fruibili – gli alimenti acquistati da quest'ultimo²⁷. Una eventualità da tenere in considerazione, essendo possibile che essa si presenti anche, in ordine al servizio di mensa, nel contesto scolastico.

Infine, esistono elementi che rendono puro l'uomo. È questo il caso dell'acqua e, in particolare, del lavaggio che deve obbligatoriamente precedere la preghiera rituale²⁸. La centralità dell'acqua nella cultura islamica e nel testo coranico, così come la sua appartenenza a Dio, apre la porta a politiche di consumo sostenibile, di contrasto al spreco e soprattutto, alla sua qualifica come bene pubblico insuscettibile di dominio privato finalizzato alla produzione di profitto.

²⁷ Sul punto mi permetto di rinviare a NICOLA FIORITA, *Credere dietro le sbarre: libertà religiosa ed eguaglianza in carcere*, cit., p. 16.

²⁸ Sul punto GIOIA LIA CHIAUZZI, *L'acqua nelle culture islamizzate: sistemi, realtà, interazioni*, in VITO TETI (a cura di), *Storia dell'acqua*, Donzelli, Roma, 2013, p. 381 ss..

Obbligo di consumare determinati alimenti in alcune situazioni

In quest'ultima categoria rientrano le disposizioni che disciplinano l'uso del cibo – anche solo simbolico, come avviene con il cedro durante la festa ebraica del Sukkoth – all'interno dei riti religiosi. Si tratta di previsioni molto importanti per i fedeli, che possono assumere rilevanza nell'ordinamento giuridico statale solo nel caso in cui il consumo di uno specifico prodotto risulti vietato dalla legge statale, proprio come avveniva ai tempi del proibizionismo negli Stati Uniti per il vino utilizzato durante la cerimonia eucaristica.

Una volta operata questa sommaria classificazione delle disposizioni giuridico-religiose aventi ad oggetto il cibo, vorrei ora provare a verificare il loro impatto su un ambito specifico dell'ordinamento giuridico italiano. In particolare, intendo soffermarsi sulla regolamentazione di queste pratiche all'interno della scuola pubblica, settore che scelgo come esempio perché è proprio all'interno della scuola pubblica che il problema del loro riconoscimento si fa più acuto, sia per la sua acclarata dimensione multiculturale e quindi per il numero di soggetti chiamati al rispetto dei precetti religiosi di vario genere, sia per la delicatezza del contesto in cui questa richiesta viene avanzata e sia, infine, per il ruolo che la scuola pubblica riveste nella società italiana, posto che anche a fronte delle tante riforme che ne hanno rimodellato il volto e dei tagli che ne hanno compromesso l'efficacia, è nella scuola pubblica che le nuove generazioni si formano (si possono formare, si dovrebbero formare) ai valori e alla pratica della libertà religiosa, dell'uguaglianza e della laicità. L'adesione a questi valori, specie da parte di gruppi minoritari, dipende in larga parte dalla capacità dell'istituzione scolastica di educare al dialogo, di rispettare i diritti e i doveri connessi alla nozione di cittadinanza, di essere e di apparire credibili, cioè di non riprodurre un sistema in cui l'uguale libertà è declinata diversamente a seconda della confessione di appartenenza.

Come è noto, la presenza della religione nella scuola pubblica si articola in una serie di fattispecie classiche (l'ora di religione, l'esposizione del crocifisso), su cui il recupero dei principi costituzionali continua ad essere molto lento, ma sempre più spesso si concretizza in nuove manifestazioni collegate a tradizioni e regole confessionali nelle quali appare generalmente più semplice realizzare i valori del pluralismo religioso e culturale²⁹.

Per tornare alle pratiche in materia alimentare, se esse rappresentano,

²⁹ Sul punto, più ampiamente NICOLA FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, Libellula, Tricase, 2012.

come abbiamo dimostrato, tanto un elemento identitario quanto un fattore di costruzione di relazioni tra individui, allora non vi è dubbio che sulle istituzioni scolastiche ricade il compito di promuovere l'integrazione anche attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole che ciascun gruppo ha elaborato in riferimento al cibo³⁰. Non a caso, Slow Food, l'associazione no profit che ha fatto della consapevolezza alimentare la propria ragion d'essere, propone nelle proprie guide sulle "mense scolastiche buone pulite e giuste" un invito a tutti gli insegnanti ad "incoraggiare la nascita di specifiche attività di educazione ed integrazione culturale, attraverso la valorizzazione delle tradizioni alimentari e la conoscenza delle diverse abitudini culinarie della varie culture etniche presenti in classe".

Compito della scuola pubblica, quindi, è quello di promuovere l'integrazione, ma prima ancora è quello di garantire la piena realizzazione del diritto di libertà di ciascun alunno. In questo senso, è chiaro che l'eventuale diniego di accoglimento di richieste provenienti dagli alunni, o il rigetto soltanto di alcune di esse, potrebbero generare delle vere e proprie forme di discriminazione per motivi religiosi³¹. D'altro canto, però, la soddisfazione completa di ogni possibile regola alimentare rischia di produrre una frammentazione giuridica eccessiva e di aprire le porte a regimi speciali non sempre in linea con le regole di una società democratica³². A ciò si aggiunga che i diritti hanno un costo, e che esso non è sempre sostenibile dalle strutture pubbliche³³. Ben prima dell'attuale drammatica congiuntura economica, vi è chi ha evidenziato come "la limitazione dei beni e delle risorse della finanza pubblica, specie poi quando la crisi del *welfare state* si manifesta con l'attuale evidenza, rivela come utopico, e quindi non utilizzabile, il criterio della «assoluta eguaglianza». La scarsità dei mezzi esige la graduazione degli interessi, l'esame delle compatibilità"³⁴.

³⁰ LUCA BOSSI, MARIA CHIARA GIORDA, ELENA MESSINA, *Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino*, Report del 15.06.2013, p. 4.

³¹ In questo senso si orientava il comune di Castel Mella nell'esplicitare, in una delibera del gennaio del 2007, l'intenzione di non garantire le modifiche ai menù richieste per motivazioni di carattere religioso, fatte salve le tradizioni locali.

³² ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 25.

³³ Una soluzione può essere quella di accollare le spese del servizio alle confessioni religiose. In questo senso dispone, ad esempio, l'accordo, siglato, in data 11 marzo 2009, tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde. Sul punto si veda il commento di ISABELLA BOLGIANI, *Assistenza spirituale nelle strutture sanitarie lombarde: l'Accordo tra Regione e Comunità Ebraica di Milano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2009, in particolare p. 472 ss..

³⁴ GIUSEPPE CASUSCELLI, *Post-confessionismo e transizione*, Giuffrè editore, Milano, 1984, p. 74.

Il contesto scolastico si mostra comunque molto recettivo rispetto a questo tema³⁵, al punto che non mancano esperienze concrete impiegate sulla qualificazione della mensa come luogo di educazione permanente (anche) alla diversità³⁶. Generalmente, l'amministrazione scolastica procede all'attivazione di menu differenziati in presenza di specifiche richieste, riservando già nella modulistica da compilare all'inizio dell'anno uno spazio dedicato all'indicazione delle singole esigenze religiose in materia³⁷. Secondo una ricerca svolta dal settore educazione di Slow Food Italia per conto del Comune di Pisa il 76% delle scuole italiane ha predisposto menu religiosamente orientati, e la maggior parte di chi non si è indirizzato in tal senso motiva la propria scelta con la mancanza di richieste di derogare a quando disposto in via ordinaria³⁸.

Negli ultimi anni, però, anche l'ambito alimentare ha risentito delle tensioni a sfondo religioso che hanno attraversato le società occidentali, giungendosi a prevedere che l'accesso da parte degli studenti a menu privi di carne maiale potesse essere consentito solo in presenza di una prescrizione medica³⁹, o addirittura ad imporre che i bambini musulmani mangino nelle mense scolastiche carne non *halal*⁴⁰.

In ogni caso, la questione deve essere affrontata evitando forzature e strumentalizzazioni che renderebbero più arduo elaborare una soluzione soddisfacente. Se è vero che esistono precetti di origine divina che devono essere rispettati dai fedeli islamici, abbiamo anche visto che il Corano permette di sottrarsi all'adempimento delle prescrizioni o al rispetto dei divieti in situazioni di difficoltà, tanto da potersi sostenere l'esistenza di una regola generale secondo cui la necessità rende leciti gli oggetti vietati⁴¹. In maniera ancora più esplicita, il Corano individua tutta una serie di soggetti che sono esonerati dalla pratica del digiuno e, sebbene tra queste categorie non vi sia quella

³⁵ Molto più recettivo e disponibile di altri contesti, almeno secondo CHIARA D'AMBROS, *Cibo e istituzioni: omologare o riconoscere le differenze?*, in *Cibo, cultura, identità*, cit., p. 36.

³⁶ In questo senso, ad esempio, si esprime il servizio Pubblica Istruzione del comune di Lavagna.

³⁷ In alcuni casi la modulistica contempla anche più possibilità, consentendo di scegliere, sempre per motivi religiosi, tra diverse opzioni. In questo senso, ad esempio si orienta il comune di Albino.

³⁸ Il rapporto può essere letto in http://www.comune.pisa.it/doc/istruzione/pdf/Indagine_Mense.pdf.

³⁹ In questa direzione si è mosso il Comune di Adro, con delibera del settembre 2010.

⁴⁰ È il caso di alcuni presidi francesi, riportato da OLIVIER ROY, *Islam alla prova della laicità*, Marsilio, Venezia, p. 57.

⁴¹ MOHAMMED HOCINE BENKHEIRA, voce *Interdizioni alimentari*, in MOHAMMED ALI AMIR-MOEZZI (a cura di), *Dizionario del Corano*, Mondadori, Milano, 2007, p. 414. Per un approfondimento in ordine ai requisiti e alle condizioni che devono ricorrere per sottrarsi, in tutto in parte, all'adempimento di un dovere si veda SAMI AWAD ALDEEB ABU SALIEH, *Il diritto Islamico*, Carocci, Roma, 2008, p. 405 ss..

degli studenti, si potrebbe ritenere che essi possano usufruire dell'esenzione, in quanto impossibilitati ad alimentarsi seguendo gli orari prescritti⁴².

Non meno conflittuale, si rivela l'utilizzazione di carni *halal* e *kosher* nelle scuole. La scelta del legislatore statale e comunitario di privilegiare le ragioni fideistiche su quelle animaliste garantisce uno spazio di libertà per i fedeli e per le organizzazioni confessionali interessate, ma non comporta di per sé l'obbligo delle istituzioni pubbliche di promuovere sempre e comunque il consumo di carni macellate secondo le regole confessionali. Insomma, la questione risolta in via generale dalla normativa richiamata può presentarsi con rinnovata problematicità qualora venga avanzata alle mense scolastiche non la richiesta di consentire il consumo, ma quella più impegnativa di assicurare stabilmente la fruibilità di questi alimenti. Non sorprende, da questo punto di vista, la notizia che alcune associazioni animaliste hanno chiesto alle scuole di non introdurre nei propri menu carne macellata secondo i dettami religiosi⁴³.

Abbiamo sin qui considerato, come è solito accadere, le richieste alimentari che le minoranze possono rivolgere alle istituzioni scolastiche. Sebbene le pratiche e i costumi della confessione di maggioranza coincidano generalmente con quelle seguite dalle istituzioni pubbliche, non può completamente escludersi che analoga istanza provenga da studenti o famiglie cattoliche che ritengano ostacolato l'esercizio del proprio diritto di libertà religiosa dall'organizzazione adottata in una determinata mensa scolastica.

Al netto da strumentalizzazioni e 'fiammate' identitarie l'ipotesi dovrebbe comunque restare un mero esercizio teorico, stante la flessibilità, già rilevata, delle regole alimentari cattoliche. Tale confessione pone l'uomo nella piena libertà di poter scegliere cosa mangiare, cosicché non vi sono divieti assoluti né cibi tabù. Come è stato scritto, la vincolatività puramente esteriore dei precetti religiosi, una volta estremamente minuziosi in questa materia, è stata sostituita dalla rimessione alla libera scelta dei fedeli che spontaneamente possono astenersi dal cibo come prassi penitenziale, per perseguire uno scopo di perfezionamento⁴⁴. E casomai, le mense scolastiche si presentano come un luogo dove il cattolico può condividere il proprio cibo con gli altri e può vivere in solidarietà anche un atto fondamentale come è quello di mangiare,

⁴² Seguendo questo ragionamento, le autorità religiose algerine e marocchine hanno concesso una deroga generale dall'obbligo del digiuno di *ramadan* a tutti gli atleti partecipanti alle recenti olimpiadi estive di Londra.

⁴³ Per tutte, si veda la richiesta rivolta al comune di Albenga da parte dell'Ente nazionale protezione animali di cui da conto il Secolo XIX del 26 settembre 2011.

⁴⁴ GERALDINA BONI-ANDREA ZANOTTI, *Sangue e diritto nella Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 222.

realizzando appieno gli insegnamenti magisteriali in questa materia.

In assoluta controtendenza rispetto a quanto sin qui osservato si pone la circolare emanata dal Comune di Roma nel marzo del 2009 che disponeva in tutte le scuole elementari e medie della città l'adozione, per il periodo quaresimale, di un menu privo di carne nella giornata del venerdì⁴⁵. In questa occasione, la modifica disposta dall'assessore comunale veniva ad assumere un contenuto generale (cioè valevole per tutti) e definitiva dei menu per ragioni religiose. Per queste sue caratteristiche, la circolare sembra ledere la neutralità della scuola pubblica molto più di quanto appaia idonea a realizzare il diritto individuale di libertà religiosa, trasmettendo la sensazione di una rincorsa all'indietro da parte di chi reagisce alla mutata composizione della società italiana riesumando vecchi privilegi confessionisti, come se insieme ad essi potesse tornare un mondo antico che non c'è più.

Peraltro una decisione del genere può porsi come un modello negativo di gestione delle richieste religiose. Essa infatti sembra suggerire un approccio tutto sbilanciato sulla dimensione comunitaristica, assumendo una pratica religiosa, in questo caso addirittura facoltativa per i singoli fedeli, e rendendola obbligatoria per tutti coloro che appartengono ad una data confessione.

Molto più convincente appare la determinazione assunta dal comune di Sestri Levante, con cui si consente, a tutti coloro che frequentano le scuole comunali, di richiedere, in alternativa ai pasti erogati comunemente, un menu religioso di carattere generale (senza carne e derivati) e un menu religioso speciale in occasione del venerdì di Quaresima, dimostrando con questa pluralità di opzioni che è possibile approntare le misure necessarie a tutelare la libertà religiosa degli utenti del servizio scolastico nel pieno rispetto di tutte le sensibilità e di tutte le appartenenze⁴⁶.

⁴⁵ Cfr. LAURA DE GREGORIO, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*, cit., p. 47.

⁴⁶ LUCA BOSSI, MARIA CHIARA GIORDA, ELENA MESSINA, *op. cit.*, p. 34.